

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Allegato Commissione bicamerale

COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLE SEDUTE
ANTIMERIDIANA N. 39 E POMERIDIANA N. 40
DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1997

XIII LEGISLATURA

Allegato Commissione bicamerale

COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLE SEDUTE
ANTIMERIDIANA N. 39 E POMERIDIANA N. 40
DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1997

INDICE

| | PAG. |
|--|------|
| I. FORMA DI STATO | |
| Subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore (riformulazioni) | 3 |
| III. PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA | |
| Emendamenti presentati dal relatore | 6 |
| Subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore | 9 |

I. FORMA DI STATO

Subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore (riformulazioni).

All'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Anche nelle materie nelle quali spetta allo Stato il potere legislativo, la legge attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, alle Province, alle Regioni secondo il principio della sussidiarietà.

Sono comunque escluse dalle competenze di Comuni, Province e Regioni le funzioni amministrative concernenti la difesa, l'ordine pubblico e le altre indicate dalla legge.

I. 0. 4. 136. 42. *(nuova formulazione)*

Elia.

Sostituire l'articolo 6 con i seguenti:

ART. 6.

L'autonomia finanziaria e tributaria è elemento costitutivo dell'attività e dell'autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi destinati alle regioni per cui ricorrono le condizioni di cui al successivo articolo 6-bis, la Regione finanzia la propria attività con:

a) tributi propri, addizionali, o sovrainposte sui tributi erariali, istituiti con leggi regionali sulla base di principi stabiliti da legge approvata da entrambe le Camere;

b) quote tributi erariali riscossi nel territorio regionale o entrate derivanti da basi imponibili di tributi erariali riferibili al territorio regionale;

c) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e contributi

richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle Regioni.

La legge approvata da entrambe le Camere disciplina le fattispecie nelle quali l'esercizio delle autonomie tributarie e finanziarie di una Regione provoca ripercussioni sulle basi imponibili o sull'attività di altre Regioni.

Gli Enti locali dispongono di autonomia tributaria. La legge approvata da entrambe le Camere definisce i tributi propri, le addizionali e sovrainposte su tributi erariali attribuiti agli Enti locali, riconoscendo autonomia nella fissazione delle aliquote e, ove possibile, nella determinazione degli imponibili: definisce altresì le altre entrate collegate al gettito locale di tributi erariali o regionali attribuite agli Enti locali. Al finanziamento dell'attività degli Enti locali concorre, in quanto necessario, lo Stato con propri trasferimenti ordinari di risorse, ispirati a criteri di generalità e uniformità.

Regioni o Enti locali rispondono integralmente con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte. Esse possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. La durata del debito non può estendersi oltre il termine naturale della legislatura successiva a quella nella quale il debito viene contratto.

È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accessi dalle Regioni, Province e Comuni.

Le Regioni e gli Enti locali hanno un proprio patrimonio. Con legge approvata da entrambe le Camere si determinano i principi per l'attribuzione dei beni demaniali allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono fissate norme dirette a promuovere e realizzare il coordinamento tra attività finanziaria e tributaria dello Stato e quella delle Regioni e degli Enti locali.

ART. 6-bis.

È istituito con legge un fondo perequativo dal quale sono erogati trasferimenti annui per le regioni con minore capacità fiscale per abitante.

Scopo del Fondo è quello di consentire alle regioni beneficiarie e agli enti locali in esse compresi di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità.

La costituzione e la distribuzione del fondo sono definite dalla legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili; tali parametri hanno valore per un periodo almeno quadriennale.

I trasferimenti dal Fondo perequativo integrano le risorse proprie delle regioni e non hanno vincoli di destinazione.

I servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata.

I. 0. 6. 42. 2. (nuova formulazione).

Grillo, Bressa, Salvati, Loiero.

ART. 6.

L'autonomia finanziaria e tributaria è elemento costitutivo dell'autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi destinati alle regioni per cui ricorrono le condizioni del successivo articolo 6-bis, la regione finanzia la propria attività con:

tributi propri, addizionali o sovrainposte sui tributi erariali, istituiti con leggi regionali o sulla base dei principi stabiliti da legge approvata da entrambe le Camere;

quote di tributi erariali riscossi nel territorio regionale o entrate derivanti da basi imponibili di tributi erariali riferibili al territorio regionale;

proventi derivanti dalla vendita dei beni e servizi e da tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle regioni.

La legge approvata da entrambe le Camere disciplina le fattispecie nelle quali l'esercizio dell'autonomia tributaria e finanziaria di una regione provoca ripercussioni sulle basi imponibili o sull'attività economica di altre regioni.

Gli enti locali dispongono di autonomia finanziaria e tributaria. Con legge approvata da entrambe le Camere sono definiti i tributi propri, le addizionali o sovrainposte su tributi erariali attribuite agli enti locali, riconoscendo autonomia nella fissazione delle aliquote e, ove possibile, nella determinazione degli imponibili; sono definite altresì le altre entrate collegate al gettito locale di tributi erariali o regionali attribuite agli enti locali. Ad essi competono inoltre proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi. Al finanziamento dell'attività degli enti locali concorre infine, in quanto necessario, lo Stato con propri trasferimenti ordinari di risorse, ispirati a criteri di generalità e uniformità.

Regioni ed enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono integralmente con il loro patrimonio delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accessi da Regioni, province e comuni. L'assunzione di impegni di spesa in annualità può essere disposta da regioni, province e comuni solo nelle forme e nei limiti stabiliti con legge approvata da entrambe le Camere.

Le regioni e gli enti locali hanno un proprio patrimonio. Con legge approvata da entrambe le Camere si determinano i principi per l'attribuzione dei beni demaniali allo Stato, alle Regioni e agli enti locali.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono fissate norme dirette a

promuovere e realizzare il coordinamento tra l'attività finanziaria e tributaria dello Stato e quella delle regioni e degli enti locali.

ART. 6-bis.

Con legge approvata da entrambe le Camere è istituito un fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui per le regioni con minore capacità fiscale per abitante.

Scopo del Fondo è quello di consentire alle regioni beneficiarie di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità.

La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite da legge approvata da entrambe le Camere secondo parametri uniformi e oggettivamente determinabili; tali parametri sono determinati per un periodo almeno quadriennale.

I trasferimenti dal Fondo perequativo integrano le risorse proprie delle regioni cui sono attribuiti e non hanno vincoli di destinazione.

I servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata.

I. 0. 6. 42. 2. (ulteriore riformulazione).

Grillo, Salvati, Bressa, Loiero.

Sostituire la disposizione II con la seguente:

II

1. La Sardegna e la Sicilia, nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono adeguare con legge regionale i rispettivi statuti alle norme di cui alla presente legge, in quanto più favorevoli, nel rispetto delle forme particolari di autonomia.

Gli Statuti del Friuli-Venezia Giulia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta sono adeguati alle previsioni della presente

legge, in quanto più favorevoli, con legge costituzionale, su proposta deliberata del Consiglio regionale entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa.

L'adeguamento dello Statuto del Trentino-Alto Adige è adottato con legge costituzionale, nel rispetto delle forme particolari di autonomia e degli obblighi internazionali, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

Le modifiche così approvate non sono comunque sottoposte a referendum.

In mancanza delle proposte e deliberazioni dei Consigli regionali e dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano entro il termine di due anni, si applica il procedimento ordinario per la revisione delle leggi costituzionali.

2. Gli statuti delle regioni di cui alla presente disposizione sono successivamente modificati con legge costituzionale su proposta deliberata dal Consiglio regionale. Le modificazioni dello statuto del Trentino-Alto Adige sono adottate, nel rispetto dei particolari obblighi internazionali, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. Le modifiche così approvate non sono comunque sottoposte a referendum. Sulle proposte di modifica degli stessi statuti ad iniziativa parlamentare o governativa devono essere sentite le Regioni e Province autonome interessate. Il relativo parere deve essere espresso entro sei mesi dalla richiesta. In mancanza, si applica il procedimento ordinario per la revisione delle leggi costituzionali.

I. 0. 15. 6. 1.

Andreolli, Boato, Mattarella, Soda, Dondeynaz, Zeller, Villone.

Nella rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione sopprimere la parola: Federale.

I. Tit. 1.

Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

III. PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA

Emendamenti presentati dal relatore

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

(Partecipazione all'edificazione comunitaria e procedure per il conferimento di ulteriori poteri).

La Repubblica italiana partecipa al processo di integrazione europea. A tale fine può conferire ulteriori poteri e competenze all'Unione europea nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili della persona umana.

La Repubblica svolge la propria azione nell'Unione europea in vista del rafforzamento dei principi di libertà, dello Stato sociale e di diritto, dell'articolazione dei poteri secondo il principio di sussidiarietà, e di una sempre più ampia partecipazione democratica dei cittadini alle decisioni.

Un terzo dei componenti della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica, ogni regione o duecentomila elettori possono richiedere che i progetti di legge di autorizzazione alla ratifica di Trattati relativi all'Unione Europea siano sottoposti al giudizio preventivo della Corte costituzionale. La Corte costituzionale accerta, entro trenta giorni dalla richiesta, se la ratifica comporta modifiche della Costituzione. Le norme sul funzionamento della Corte dettano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

In accoglimento dei seguenti emendamenti: III. 1. 5., III. 1. 6., III. 1. 9., III. 1. 10., III. 1. 13.

III. 1. 15.

D'Amico, relatore.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

(Efficacia delle fonti comunitarie ed obbligo di rispetto).

Gli atti normativi dell'Unione Europea sono direttamente vigenti nell'ordinamento interno. Gli organi competenti provvedono, ove necessario, alla loro integrazione ed esecuzione.

Nei limiti delle competenze conferite all'Unione, e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, le norme dell'Unione Europea prevalgono su quelle nazionali.

In accoglimento dei seguenti emendamenti: III. 2. 2.

III. 2. 7.

D'Amico, relatore.

ART. 3.

Sopprimerlo.

In accoglimento dei seguenti emendamenti: III. 3. 1, III. 3. 2, III. 3. 3, III. 3. 4, III. 3. 5.

III. 3. 6.

D'Amico, relatore.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

(Partecipazione degli organi statali alla politica comunitaria).

La Camera dei Deputati e, nelle materie di competenza delle Regioni, la speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali, concorrono alla formazione degli indirizzi di politica comunitaria.

Dal momento dell'apertura dei negoziati per qualsiasi revisione dei Trattati istitutivi delle Comunità Europee, nonché dei Trattati che li hanno modificati o integrati, il Governo informa le Camere e la speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali. Successivamente, sottopone loro il progetto di revisione e tiene conto degli indirizzi eventualmente espressi in sede parlamentare.

Prima di concorrere alla formazione di atti normativi europei, il Governo informa in modo esauriente le Camere e la speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali al fine dell'adozione dei relativi atti di indirizzo.

La legge stabilisce i procedimenti volti a garantire che, nelle questioni che incidono su materie riservate alla esclusiva competenza legislativa delle Regioni, l'esercizio dei poteri della Repubblica quale Stato Membro dell'Unione Europea sia concordato con esse.

In accoglimento dei seguenti emendamenti: III. 4. 4, III. 4. 5, III. 4. 6, III. 4. 7.

III. 4. 13.

D'Amico, *relatore.*

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

(Nomine di componenti di organi comunitari per le quali i trattati europei o altre

fonti attribuiscono una competenza ai governi nazionali).

Il Governo concorre alla nomina dei membri degli organi delle istituzioni dell'Unione Europea, previa acquisizione del parere della Camera dei Deputati.

III. 5. 9.

D'Amico, *relatore.*

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

(Regioni e Unione europea).

Le Regioni, nelle materie di loro competenza, attuano ed integrano direttamente le norme dell'Unione Europea nonché i Trattati internazionali.

A seguito dell'accertamento della violazione delle norme dell'Unione Europea, il Governo, previo parere della Commissione Federale, può intimare alla Regione di provvedere entro un termine ragionevole.

Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo, informata la Commissione Federale, adotta le misure necessarie che mantengono efficacia fino all'adempimento regionale.

Le Regioni, possono, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, stipulare accordi con altre Regioni italiane o enti territoriali di altri Stati membri, per l'esercizio delle proprie competenze in materia comunitaria.

In accoglimento dei seguenti emendamenti: III. 6. 2, III. 6. 4, III. 6. 6, III. 6. 7, III. 6. 11, III. 6. 12, III. 6. 13.

III. 6. 17.

D'Amico, *relatore.*

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

(Garanzia delle competenze regionali di fronte all'Unione europea).

Qualora una competenza regionale sia reputata illegittimamente lesa da un atto dell'Unione Europea, e non siano previsti mezzi di ricorso regionale diretto, la Regione può, con deliberazione a maggioranza assoluta, richiedere che il Governo ricorra presso gli organi giurisdizionali dell'Unione Europea.

In accoglimento dei seguenti emendamenti: III. 7. 2, III. 7. 4.

III. 7. 7.

D'Amico, *relatore.*

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

(Politica economica e Banca d'Italia).

La politica economica e monetaria si svolge nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dai trattati europei e dagli altri atti dell'Unione europea.

La Banca d'Italia tutela la stabilità della moneta ed esercita la vigilanza prudenziale sul sistema creditizio.

L'ordinamento assicura l'autonomia della Banca d'Italia.

In accoglimento dei seguenti emendamenti: III. 8. 2, III. 8. 3, III. 8. 12.

III. 8. 15.

D'Amico, *relatore.*

III. PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA

Subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

L'Italia consente, in condizioni di parità con altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, alle limitazioni di sovranità necessarie alla partecipazione al processo di integrazione europea; promuove e favorisce lo sviluppo dell'Unione europea ordinata secondo il principio democratico.

III. 0. 1. 15. 1.

Boato, Pieroni.

L'Italia partecipa, in condizioni di parità con altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di integrazione europea; promuove e favorisce lo sviluppo dell'Unione europea ordinata secondo il principio democratico e il principio di sussidiarietà. Ulteriori limitazioni di sovranità sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e possono essere sottoposte a referendum secondo la procedura dell'articolo...

III. 0. 1. 15. 1. (Nuova formulazione).

Boato.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

La Repubblica italiana partecipa al processo di integrazione europea nel ri-

spetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona, promuovendo l'attuazione del principio democratico e del principio di sussidiarietà.

III. 0. 1. 15. 5.

Buttiglione, Dentamaro.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

La Repubblica italiana partecipa al processo di integrazione europea. A tal fine, nel rispetto dei principi formulamentati dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili della persona, può consentire ulteriori limitazioni di sovranità con legge bicamerale approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

III. 0. 1. 15. 8.

Salvi, Mussi, Senese, Russo, Soda, Villone, Pellegrino, Guerzoni, Mancina, Morando, Salvati, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: può conferire ulteriori poteri e competenze all'Unione europea *con le seguenti:* consente alle limitazioni di sovranità a favore dell'Unione europea.

III. 0. 1. 15. 2.

Boato, Pieroni.

Sopprimere il secondo comma.

III. 0. 1. 25. 3.

Boato, Pieroni,

*Sopprimere il terzo comma *.*

III. 0. 1. 15. 4.

Boato, Pieroni.

(*) In ogni caso, è opportuno affrontare la questione del *ricorso preventivo alla Corte costituzionale* nel quadro complessivo riguardante la Corte stessa.

Al terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: il Presidente della Repubblica.

III. 0. 1. 15. 7. (ex III. 1. 8.)

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al comma 3, dopo le parole: ogni regione aggiungere: o provincia autonoma.

III. 0. 1. 15. 6.

Zeller.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le leggi per l'elezione del Parlamento europeo prevedono modalità per promuovere la rappresentanza delle minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute.

III. 0. 1. 15. 01.

Zeller.

ART. 2.

Sopprimere l'articolo.

*** III. 0. 2. 7. 1.**

Boato, Pieroni.

Sopprimerlo.

*** III. 0. 2. 7. 3.**

Buttiglione, Dentamaro.

Sopprimerlo.

*** III. 0. 2. 7. 4.**

Senese, Mussi, Salvi, Russo,
Soda, Villone, Pellegrino,
Guerzoni, Mancina, Mo-
rando, Salvato, Passagli, Cru-
cianelli, D'Alessandro Prisco,
Folena.

Sopprimere l'articolo 2.

*** III. 0. 2. 7. 5.**

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sopprimere il primo comma.

III. 0. 2. 7. 2.

Boato.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DEL RELATORE III. 4. 13.

Sopprimerlo.

III. 0. 4. 13. 2.

Buttiglione, Dentamaro.

ART. 4.

Sostituire i primi tre commi con il seguente comma:

Il Governo informa preventivamente le Camere sulle questioni relative all'Unione europea, al fine dell'adozione dei relativi atti di indirizzo.

III. 0. 4. 13. 1.

Boato, Pieroni.

Sopprimere il primo comma.

III. 0. 4. 13. 7 (ex III. 4. 8).

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

Il Parlamento concorre alla formulazione degli indirizzi di politica comunitaria.

Al comma 2 sopprimere le parole da: e la speciale Commissione sino a: esecutivi regionali.

Conseguentemente al comma 3 sopprimere le medesime parole di cui sopra.

Al comma 4 sostituire le parole: La legge con le seguenti: Una legge bicamerale e le parole: concordato con esse con le parole: esercitati d'intesa con esse.

III. 0. 4. 13. 5.

Mussi, Salvi, Senese, Russo,
Soda, Villone, Pellegrino,
Guerzoni, Mancina, Morando,
Salvato, Passigli, Crucianelli,
D'Alessandro Prisco, Folena.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

III. 0. 4. 13. 3.

Passigli.

Al comma 2, sostituire le parole: speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali con: Commissione Federale.

III. 0. 4. 13. 4.

Zeller.

Al quarto comma, sostituire le parole: l'esercizio dei poteri della Repubblica quale Stato membro dell'Unione europea sia concordato con esse con le seguenti: i poteri della Repubblica italiana quale

Stato membro dell'Unione europea siano esercitati previa consultazione di esse.

III. 0. 4. 13. 8. (ex III. 4. 9.).

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

ART. 5.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DEL RELATORE III. 5. 9.

Sopprimerlo.

III. 0. 5. 9. 1.

Buttiglione, Dentamaro.

Sostituire le parole: della Camera dei Deputati con le seguenti: del Parlamento.

III. 0. 5. 9. 4.

Senese, Mussi, Salvi, Russo,
Soda, Villone, Pellegrino,
Guerzoni, Mancina, Morando,
Salvato, Passigli, Crucianelli,
D'Alessandro Prisco, Folena.

Al comma 1, sostituire le parole: della Camera dei Deputati con le altre: del Senato.

* **III. 0. 5. 9. 2.**

Passigli.

Sostituire le parole: della Camera dei deputati con le seguenti: del Senato della Repubblica.

* **III. 0. 5. 9. 3.** (ex III. 5. 5.)

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

ART. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 6.

Le Regioni partecipano, nei modi previsti dalla legge, alla formazione della volontà dello Stato in riferimento agli atti dell'Unione europea che incidono nelle materie di loro competenza. Nelle medesime materie le Regioni provvedono all'attuazione e all'esecuzione del diritto comunitario. La legge disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia regionale.

III. 0. 6. 17. 1.

Boato, Pieroni.

Al comma 1 aggiungere, dopo le parole: Le Regioni le seguenti: e le province autonome.

III. 0. 6. 17. 2.

Zeller.

Al comma 2, sostituire le parole: della Commissione Federale con le seguenti: del Parlamento.

Conseguentemente al comma 3 sostituire: la Commissione federale con: Il Parlamento.

Sopprimere il comma 4.

III. 0. 6. 17. 8.

Folena, Senese, Mussi, Salvi, Russo, Soda, Villone, Pellegrino, Guerzoni, Mancina, Morando, Salvato, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco.

Al comma 3 sostituire le parole: informata la Commissione Federale con: previo assenso della Commissione speciale.

III. 0. 6. 17. 4.

Zeller.

Al terzo comma, sostituire le parole: informata la Commissione Federale con: previo parere della Commissione Federale.

III. 0. 6. 17. 3.

Zeller.

Al quarto comma, sostituire le parole: dell'Unione europea con le seguenti: interno e comunitari.

III. 0. 6. 17. 7. (ex III. 6. 14.).

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al quarto comma, sopprimere le parole: in materia comunitaria.

III. 0. 6. 17. 5.

Zeller.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

Per l'esercizio delle proprie competenze in materia comunitaria le regioni e le province autonome possono istituire presso le sedi degli organi dell'Unione europea con uffici di collegamento.

III. 0. 6. 17. 6.

Zeller.

ART. 7.

Dopo la parola: Regione aggiungere: o provincia autonoma.

III. 0. 7. 7. 1.

Zeller.

Dopo il punto aggiungere: Il Consiglio dei ministri provvede con atto motivato.

III. 0. 7. 7. 2.

Villone, Senese, Mussi, Salvi, Russo, Soda, Pellegrino, Guerzoni, Mancina, Morando, Salvato, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena.

Proposta di coordinamento.

Trasformare l'articolo 7 in ultimo comma dell'articolo 6.

Buttiglione, Dentamaro.

ART. 8.

Sopprimerlo.

* **III. 0. 8. 15. 1.**

Pieroni.

Sopprimerlo.

* **III. 0. 8. 15. 2.**

Buttiglione, Dentamaro.

Sopprimerlo.

* **III. 0. 8. 15. 7.** (ex III. 8. 6.).

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sopprimere i primi due commi.

Sostituire il terzo comma come segue:

Una legge bicamerale disciplina organi, funzioni, e competenze della Banca d'Italia.

III. 0. 8. 15. 4.

Mussi, Salvi, Villone, Russo,
Soda, Senese, Pellegrino,
Mancina, D'Alessandro Pri-
sco, Folena, Morando, Sal-
vati.

Sopprimere il primo comma.

* **III. 0. 8. 15. 5.**

Crucianelli.

Sopprimere il primo comma.

* **III. 0. 8. 15. 8.** (ex ** III. 8. 7.)

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sopprimere il secondo e terzo comma.

III. 0. 8. 15. 6.

Crucianelli.

Sopprimere il secondo comma.

III. 0. 8. 15. 9. (ex III. 8. 8.)

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La Banca d'Italia tutela la stabilità della moneta e promuove l'efficienza e la stabilità del sistema creditizio. I controlli sul sistema creditizio sono disciplinati dalla legge.

III. 0. 8. 15. 10.

Rebuffa.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

La legge stabilisce le modalità di nomina del Governatore e degli organi direttivi assicurando la piena autonomia della Banca d'Italia.

III. 0. 8. 15. 3.

Passigli.

